

STATUTO DELLA "FONDAZIONE PINETA DI ARENZANO"

PARTE I COSTITUZIONE E SCOPI DELLA FONDAZIONE

Art. 1 - Costituzione – denominazione

Premesso che:

- nel territorio della Pineta di Arenzano si è costituita la «Comunione Pineta di Arenzano» tra le parti che hanno stipulato il rogito Porcile del 15/20 Gennaio 1982, avente per oggetto l'amministrazione delle quote di comproprietà relative a reti o porzioni di strade con relative sistemazioni, manutenzioni e costruzioni, sottostanti e sovrastanti, anesse reti o porzioni di reti fognarie e di illuminazione e di quant'altro risultante dall'atto stesso;
- alcuni partecipanti alla Comunione Pineta di Arenzano hanno promosso la costituzione di una Fondazione senza fini di lucro con lo scopo di perseguire le finalità proprie della fondazione, come meglio dettagliate ai successivi articoli 3, 4 e 5 del presente Statuto;
- con “Comprensorio” si indica il territorio della Pineta di Arenzano;
- con “Beni e Strutture Comuni” si intendono tutti i beni immobili, terreni, le aree a verde e le strutture connesse di cui i dimoranti all'interno della Pineta possono fruire, liberamente o a pagamento. Più in generale sono beni comuni quei beni, materiali, immateriali e digitali, che i proprietari di immobili in Pineta riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, il cui arricchimento arricchisce tutti e il cui impoverimento impoverisce tutti.

Ciò premesso,

è costituita per iniziativa dei Fondatori Promotori la

"Fondazione Pineta di Arenzano",

di seguito indicata come Fondazione.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Art. 2 - Sede

La Fondazione ha sede legale in Arenzano (GE), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Persone Giuridiche.

Possono essere costituiti uffici o sedi secondarie in attuazione delle finalità della Fondazione.

La modifica della sede all'interno del medesimo Comune non costituisce modifica del presente Statuto ed è deliberata dal Consiglio di Fondazione.

La Fondazione opererà all'interno della Regione Liguria.

Art. 3 - Scopi

La Fondazione ha come finalità il perseguitamento di scopi di interesse generale e di interesse specifico in relazione a Beni e Strutture Comuni, con particolare attenzione alla tutela dell'ambiente nell'ambito del Comprensorio.

A tal fine, la Fondazione si propone quanto segue:

I. Tutela Ambientale e Sostenibilità Energetica

- Promuovere e diffondere l'utilizzo di energie provenienti da fonti rinnovabili.
- Favorire la costituzione di Comunità Energetiche al fine di ottimizzare l'autoconsumo di energia pulita e ridurre l'impatto ambientale.
- Sensibilizzare i residenti e il pubblico sull'importanza della transizione energetica e dell'adozione di soluzioni sostenibili.

II. Gestione e Risparmio delle Risorse Idriche

- Assicurare la manutenzione e il miglioramento dell'acquedotto, con l'obiettivo di ottimizzare il consumo idrico e prevenire sprechi.
- Favorire l'utilizzo irriguo dell'acqua trattata proveniente da impianti di depurazione dei reflui fognari, promuovendo il riuso delle risorse nel rispetto delle normative vigenti.

III. Tutela, Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare, Architettonico, Paesaggistico e Naturalistico

- Promuovere la tutela e la conservazione del patrimonio architettonico del comprensorio della Pineta di Arenzano.
- Assumere iniziative volte al miglioramento delle strutture comuni esistenti per garantire una fruizione ottimale da parte dei residenti e dei visitatori.
- Collaborare con scuole ed università per sviluppare percorsi di studio e laboratori di idee sugli edifici di pregio architettonico all'interno del comprensorio.
- Tutelare il patrimonio paesaggistico e naturalistico prevedendo la collaborazione con istituti di formazione professionale.
- Promuovere e attuare la conservazione e la riqualificazione del litorale prospiciente la Pineta di Arenzano e limitare l'erosione della costa.

IV. Fornitura di Servizi di Utilità Comune

- Assicurare la pulizia e la cura delle aree verdi e boschive per la salvaguardia del paesaggio e della biodiversità locale.
- Pianificare e adottare misure per la prevenzione e l'estinzione degli incendi.
- Difendere l'ambiente e la destinazione del comprensorio, garantendone la vocazione residenziale, turistica e naturalistica.
- Assicurare la pulizia, l'accesso e la fruibilità delle spiagge afferenti il comprensorio
- Promuovere ogni iniziativa atta a migliorare la qualità della vita e la permanenza in Pineta e la migliore fruizione dei servizi disponibili.

La Fondazione potrà inoltre collaborare con enti e aziende pubbliche e private, associazioni e altre istituzioni al fine di perseguire gli obiettivi sopra descritti, favorendo il coinvolgimento della comunità locale e l'accesso a finanziamenti e contributi pubblici e privati per il raggiungimento delle proprie finalità.

Art. 4 - Attività istituzionale

La Fondazione persegue i suoi scopi esercitando, esemplificativamente, una o più delle seguenti attività:

- la gestione diretta, indiretta o in appalto, concessione, sub-appalto o sub-concessione di attività di fornitura di beni e/o servizi, ovvero di attività commerciali, a servizio delle proprietà immobiliari del comprensorio;
- l'amministrazione e gestione dei beni di cui sia proprietaria, comodataria, usufruttuaria o sui quali comunque e a qualsiasi titolo eserciti la detenzione, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o di manutenzione, anche straordinaria;
- l'acquisto, la costruzione, la manutenzione, la trasformazione, la ristrutturazione, la vendita, la locazione, la permuta, l'acquisizione o la concessione in comodato di beni immobili e di impianti, a servizio delle proprietà immobiliari del comprensorio;
- la stipula di convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- la progettazione, la gestione ed il coordinamento di attività di promozione delle imprese operanti all'interno della Pineta di Arenzano.

Art. 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per conseguire i propri obiettivi la Fondazione, in via strumentale ed accessoria alle attività istituzionali, potrà inoltre:

- promuovere, progettare, gestire e coordinare iniziative di studio, attività di ricerca, di assistenza, di consulenza e di analisi, di diffusione di esperienze, metodologie e informazioni;
- promuovere e gestire eventi per la promozione della Pineta di Arenzano a livello regionale, nazionale ed internazionale;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione attiva e passiva, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di usufrutto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il

raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
- costituire ovvero concorrere alla costituzione di società di capitali, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- promuovere, progettare, gestire mostre od altri eventi tipici promossi o organizzati dalla Fondazione, procedere alle pubblicazioni dei relativi atti o documenti, e a tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli altri operatori degli stessi settori e gli enti pubblici di riferimento;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciali in genere;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 6 - Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

La Fondazione pubblica annualmente sul proprio sito: il bilancio approvato, un rendiconto sociale, i verbali sintetici delle riunioni del Consiglio di Fondazione, l'elenco delle cariche e dei relativi compensi e le relazioni dell'Organo di Controllo.

PARTE II

FINANZE E PATRIMONIO

Art. 7 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal **Fondo di dotazione**, non inferiore ad € 50.000,00 (cinquantamila/00), formato dai conferimenti in denaro, in titoli, in beni mobili ed immobili, materiali ed

immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguitamento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori o da qualunque altro soggetto, pubblico o privato, ed espressamente assegnati al Fondo di dotazione;

b) da tutti i beni, mobili e immobili che pervengono o verranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, ivi compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto ed espressamente assegnati al Fondo di dotazione;

c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

d) dagli avanzi della gestione, che, con delibera del Consiglio di Fondazione siano espressamente destinati ad incrementare il Fondo di dotazione

e) da contributi espressamente attribuiti al Fondo di dotazione dalla Unione Europea, da altre Organizzazioni Internazionali o Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici;

f) dal **Fondo patrimoniale di garanzia**, costituito a valere sul Fondo di dotazione mediante deposito bancario vincolato e di importo pari almeno ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00), da intendersi come somma indisponibile e vincolata a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente, in virtù dell'autonomia patrimoniale perfetta conseguente al riconoscimento della personalità giuridica;

g) dal **Fondo di gestione**, di cui al successivo Art. 8.

Art. 8 - Fondo di gestione

Per il proprio funzionamento e per la realizzazione delle finalità statutarie, la Fondazione si avvale del **Fondo di gestione**, costituito da:

- a) conferimenti in denaro o in beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguitamento degli scopi, effettuati su base volontaria da chiunque, ed espressamente assegnati al Fondo di gestione;
- b) rendite e proventi derivanti dal proprio patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- c) eventuali contributi attribuiti dalla Unione Europea, da Organizzazioni

Internazionali, Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti Territoriali, o da altri Enti Pubblici, che non siano espressamente attribuiti al Fondo di dotazione;

d) eventuali donazioni o disposizioni testamentarie (che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione), anche, eventualmente, destinate a specifiche finalità o progetti;

e) i contributi in qualsiasi forma concessi anche, eventualmente, destinati a specifiche finalità o progetti;

f) eventuali elargizioni fatte da Enti o da privati, anche sotto forma di beni strumentali, non espressamente destinate ad incremento del Fondo di dotazione, anche, eventualmente, destinate a specifiche finalità o progetti;

g) gli avanzi di gestione delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione, ivi inclusi gli avanzi di gestione non destinati ad incremento del Fondo di dotazione, saranno impiegate per il funzionamento dell'ente e per la realizzazione dei suoi scopi, sempre salvo lo specifico impiego dei fondi specificamente destinati.

Al fine di realizzare la migliore gestione dei fondi espressamente vincolati a finalità o progetti, potranno essere costituiti "fondi speciali" gestiti con autonoma contabilità e rendicontazione, secondo la volontà e le indicazioni dei donatori e contributori, purché nel rispetto degli scopi della Fondazione.

Art. 9 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il mese di dicembre dell'anno precedente l'esercizio di riferimento, il Consiglio di Fondazione deve approvare il bilancio economico di previsione, mentre il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso deve essere approvato dal medesimo Consiglio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio; la Fondazione potrà approvare il bilancio entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni, qualora lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Nella redazione del Bilancio, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota

Integrativa, in ossequio alle regole espresse dalle norme e dai principi contabili tempo per tempo vigenti, si dovrà rispettare, nei limiti della compatibilità, le disposizioni previste dal codice civile per le società di capitali.

Dovranno, in particolare, essere evidenziate autonomamente e separatamente le risultanze economiche dell'utilizzo dei fondi eventualmente gestiti in amministrazione separata.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti dei relativi poteri, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni solo nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Degli impegni di spesa e delle obbligazioni suddette, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da suoi delegati, nei limiti di cui sopra, deve essere data opportuna conoscenza al Consiglio di Fondazione.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti prioritariamente rispetto a qualsiasi altro utilizzo e, quindi, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività, o ad eventuale incremento del Fondo di dotazione o del Fondo di gestione.

La Fondazione non può distribuire utili o avanzi di gestione sotto alcuna forma, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 10 - Fondatori Promotori

Sono **Fondatori Promotori** i firmatari dell'atto costitutivo della Fondazione, i quali hanno raccolto, per il tramite della Comunione Pineta di Arenzano, il Fondo di Dotazione iniziale, conferito nella Fondazione, da coloro che hanno condiviso il progetto.

PARTE III

ORDINAMENTO

Art. 11 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Fondazione;
- il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione;
- il Direttore Generale;
- l'Organo di Controllo.

Art. 12 - Il Consiglio di Fondazione: Composizione - Nomina - Cessazione

Il **Consiglio** è composto da un numero variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, i quali restano in carica per 3 (tre) anni e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo anno successivo alla nomina.

I componenti del Consiglio sono nominati per la prima volta in atto costitutivo dai Fondatori Promotori, che stabiliscono anche il numero di componenti e la durata in carica, non superiore a 2 (due) anni dalla data di costituzione.

Successivamente, i componenti del Consiglio sono nominati dall'Assemblea Generale della Comunione Pineta di Arenzano, che stabilisce di volta in volta il numero dei componenti.

A tal fine, la nomina dei componenti del Consiglio di Fondazione dovrà essere posta all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale della Comunione Pineta di Arenzano e gli interessati potranno, nello stesso avviso di convocazione, essere invitati a presentare la loro candidatura prima dell'Assemblea, entro un termine indicato.

Risulteranno eletti quali componenti del Consiglio coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti nell'Assemblea Generale, qualunque sia il numero dei partecipanti presenti o rappresentati in Assemblea.

A parità di voti, ove necessario per il raggiungimento del numero dei componenti del Consiglio come determinato dall'Assemblea Generale, si procederà a ballottaggio immediato tra i candidati aventi pari voti.

I componenti del Consiglio possono essere riconfermati.

Possono altresì essere **revocati** per giusta causa dall'organo che li ha nominati, a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei partecipanti presenti o

rappresentati in Assemblea.

Art. 13 - II Consiglio di Fondazione - Poteri e competenze

Il Consiglio di Fondazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo quelli che non siano espressamente riservati dal presente Statuto ad altri organi.

In particolare provvede a:

- a) stabilire le linee generali della Fondazione ed i relativi programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. da 3 a 5;
- b) deliberare sui singoli progetti predisposti dalla Fondazione medesima su autonoma iniziativa, o da terzi, anche su bando, in conformità ai Regolamenti interni disciplinanti la materia;
- c) deliberare sull'assunzione di partecipazioni, anche temporanee, in conformità con gli specifici regolamenti;
- d) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- e) approvare il bilancio di previsione e quello consuntivo;
- f) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto ed all'alienazione di beni mobili ed immobili;
- g) nominare, fra i propri membri, il Presidente e il Vicepresidente;
- h) approvare gli eventuali regolamenti interni della Fondazione;
- i) fermi restando gli scopi indicati all'Art.3, deliberare sulle modifiche statutarie, previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo della Comunione Pineta di Arenzano con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei suoi componenti;
- j) deliberare in ordine all'estinzione della Fondazione, nonché, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di attuazione al Codice Civile nonché dal presente Statuto, alla nomina dei Liquidatori, alla definizione delle modalità di svolgimento della liquidazione e alla devoluzione del patrimonio;
- k) svolgere tutti gli altri compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

Ai Componenti del Consiglio di Fondazione spetta il rimborso delle spese sostenute

per l'espletamento dell'incarico, in base alla disciplina prevista dall'apposito Regolamento sui rimborsi approvato dal Consiglio di Fondazione. L'Assemblea Generale, all'atto della nomina, può inoltre assegnare ai Componenti del Consiglio di Fondazione un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio. Il tutto, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 14 - II Consiglio di Fondazione: ineleggibilità e decadenza

L'individuazione dei componenti del Consiglio di Fondazione deve essere effettuata sulla base di requisiti di onorabilità, indipendenza, autorevolezza.

Non possono comunque far parte del Consiglio di Fondazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile e dell'art. 3 del D.lgs. 39/2013;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato.

I componenti del Consiglio di Fondazione **decadono**:

- a) per la perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per la loro nomina;
- b) per la sopravvenienza di una delle cause ostative alla nomina previste dalla legge o dallo Statuto;
- c) nel caso in cui non partecipino senza giustificazione a tre sedute consecutive del Consiglio.

La decadenza è rilevata dal Consiglio di Fondazione.

In caso di revoca, decadenza o dimissioni di uno o più componenti del Consiglio:

- a) se, per qualsiasi causa, vengono a cessare uno o più componenti del Consiglio, diversi dal Presidente e che non costituiscano la maggioranza dei Componenti, quelli rimasti in carica provvedono a cooptazione dei candidati non eletti nel corso dell'ultima elezione, partendo dal candidato che ha riportato il maggior numero di voti risultando non eletto. In mancanza o in caso di indisponibilità di candidati non eletti, i Componenti devono senza indugio far convocare l'Assemblea Generale di Comunione Pineta di Arenzano perché provveda alla

sostituzione dei mancanti. Gli amministratori cooptati o nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina;

- b) se, per qualsiasi causa, vengono a cessare il Presidente o la maggioranza dei Componenti del Consiglio, decade l'intero Consiglio di Fondazione. I componenti rimasti devono senza indugio far convocare l'Assemblea Generale di Comunione Pineta di Arenzano perché provveda alla nomina del nuovo Consiglio e nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Art. 15 - II Consiglio di Fondazione: Convocazione e modalità di svolgimento - Quorum

Il Consiglio di Fondazione è convocato dal Presidente della Fondazione, ovvero da altro componente del Consiglio dal medesimo delegato, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi Consiglieri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire 2 (due) giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio, anche in mancanza di regolare convocazione, è validamente costituito in forma totalitaria quando siano presenti tutti i componenti e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Le adunanze del Consiglio di Fondazione possono essere tenute anche in video-conferenza, ovvero in audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

Il Consiglio di Fondazione può, con apposito regolamento, definire ulteriori modalità di riunione tenendo conto delle tecnologie che si rendano in futuro disponibili, a condizione che sia garantita a ciascun Consigliere l'espressione del voto e delle opinioni in ordine alle deliberazioni da adottare.

Alle adunanze del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, l'Organo di Controllo.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni senza diritto di voto, con funzioni di Segretario. In caso di assenza, il Consiglio nomina al proprio interno un segretario della riunione.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza dei tre quinti dei componenti. Salvo quanto sotto indicato, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente della Fondazione.

Per le decisioni di cui all'articolo 13, lettere g) e h) è comunque e sempre necessario il voto della maggioranza dei componenti; per quelle di cui alle lettere i) e j) è comunque e sempre necessario il voto favorevole dei quattro quinti dei componenti.

Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Le votazioni riguardanti persone vengono assunte a scrutinio segreto su richiesta anche di un solo Consigliere.

Il Consigliere che si trovi in conflitto di interessi in relazione alla delibera da assumersi ha l'obbligo di dichiarare il conflitto di interessi ed astenersi dalla votazione.

Art. 16 - II Presidente e il Vice Presidente della Fondazione

Presidente e Vice Presidente della Fondazione sono nominati per la prima volta in atto costitutivo dai Fondatori Promotori e successivamente dal Consiglio di Fondazione e restano in carica per la durata del mandato degli altri membri del

Consiglio di Fondazione, con la medesima scadenza.

Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione a tutti gli effetti, anche in giudizio. A tale riguardo il Presidente ha il potere di proporre azioni e domande giudiziali e di resistervi, di nominare avvocati, procuratori, arbitri, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e qualunque altro atto connesso o consequenziale.

Il Presidente presiede il Consiglio di Fondazione.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In particolare, il Presidente promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, soggetti, anche imprenditoriali, pubblici o privati ed ogni altro organismo anche estero o sovranazionale, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione stessa.

Più in particolare egli:

- convoca direttamente o tramite il Direttore Generale il Consiglio di Fondazione;
- cura direttamente o tramite il Direttore Generale l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- adotta direttamente o tramite il Direttore Generale in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottponendolo a ratifica del Consiglio di Fondazione.

Al Presidente può essere riconosciuto un compenso in funzione del ruolo ricoperto nei limiti previsti dalle normative pro-tempore vigenti. Il compenso è stabilito dal Consiglio di Fondazione.

Il Vice Presidente ha funzioni vicarie del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 17 - II Direttore Generale

II Direttore Generale è nominato per la prima volta in atto costitutivo dai Fondatori Promotori e successivamente dal Consiglio di Fondazione, e ha i seguenti compiti:

- sovrintende allo svolgimento dell'ordinaria attività della fondazione in conformità

agli indirizzi impartiti dal Consiglio di Fondazione, curando l'esecuzione delle deliberazioni che non siano direttamente eseguite dal Presidente;

- predisponde i programmi di attività ed i bilanci preventivo e consuntivo della Fondazione da sottoporre al Consiglio;
- è responsabile dell'organizzazione e del personale, potendo procedere ad assunzioni e licenziamenti;
- può assumere obbligazioni per la Fondazione, ma solo entro i limiti di valore determinati con deliberazione del Consiglio di Fondazione e ne presenta periodico rendiconto;
- partecipa alle sedute del Consiglio di Fondazione e cura la redazione dei relativi verbali;
- esercita ogni altra funzione che gli sia stata delegata dal Presidente.

Nel caso in cui al Direttore Generale spettino, in forza dello Statuto o per delega, peculiari poteri gestori, egli ha, nei limiti degli stessi, il corrispondente potere di rappresentanza della Fondazione.

Il Direttore dura in carica 1 (un) anno ed è rinnovabile, anche tacitamente.

L'inquadramento e il compenso del Direttore Generale sono stabiliti dal Consiglio di Fondazione.

L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con altri incarichi nell'ambito della Fondazione stessa.

Art. 18 - L'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo si compone di tre componenti iscritti al registro dei Revisori Legali Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nominati per la prima volta in atto costitutivo dai Fondatori Promotori, che stabiliscono anche la durata in carica, non superiore a 2 (due) anni dalla data di costituzione.

Successivamente, i componenti dell'Organo di Controllo sono nominati dall'Assemblea Generale della Comunione Pineta di Arenzano; risulteranno eletti quali componenti dell'Organo di Controllo coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti nell'Assemblea Generale, qualunque sia il numero dei partecipanti presenti o

rappresentati in Assemblea. Al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea Generale gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altri Enti e società.

L'organo dura in carica 3 (tre) tre anni e i componenti possono essere rinnovati.

I componenti dell'Organo di Controllo possono essere revocati soltanto per giusta causa dall'organo che li ha eletti, con contestuale nomina del sostituto che resterà in carica fino alla scadenza prevista per l'Organo di Controllo.

In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di uno o più componenti dell'Organo di Controllo, deve essere convocata l'Assemblea Generale della Comunione Pineta di Arenzano perché provveda all'integrazione del collegio.

L'Organo di Controllo esercita i controlli di cui all'art 2403 del c.c. ed inoltre quelli previsti dall'art. 2409 comma 3 del c.c.; in particolare, controlla l'osservanza da parte della Fondazione delle norme contenute nel presente statuto e nelle leggi vigenti, esercita anche il controllo contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

L'Organo di Controllo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Fondazione.

Art. 19 - Personale

I rapporti di lavoro instaurati dalla Fondazione sono regolati dal codice civile e dalle norme sui rapporti di lavoro nell'impresa.

Si applica il contratto collettivo nazionale delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, la cui disciplina può essere integrata da eventuali accordi di secondo livello, laddove autorizzati dal Consiglio di Fondazione. L'assetto dell'organizzazione interna, la sua gestione, nonché le modalità e le procedure per l'acquisizione e lo sviluppo del personale, inclusa la valutazione del medesimo, sono oggetto di apposita disciplina mediante uno o più regolamenti interni, deliberati dal Consiglio di Fondazione o dalla direzione, su indirizzo di quest'ultimo.

PARTE IV

SCIOLIMENTO - ESTINZIONE

E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 20 - Scioglimento - Estinzione e Liquidazione

In tutti i casi di scioglimento o di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa dipendente, il Consiglio di Fondazione nominerà uno o più Liquidatori, chiamati a gestire la fase della liquidazione medesima.

Art. 21 - Devoluzione del patrimonio

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti. Eventuali diritti di usufrutto o altro diritto reale di godimento si estinguono.

Ad esito della liquidazione, i beni ed i fondi che residuano, con esclusione dei "fondi speciali" come definiti nel presente Statuto, sono per intero devoluti alla Comunione Pineta di Arenzano.

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 - Regolamenti interni

Particolari norme sul funzionamento degli Organi o di esecuzione del presente Statuto, che si rendessero necessarie, sono disposte con regolamenti interni, approvati dal Consiglio di Fondazione.

Art. 23 – Clausola compromissoria

Qualunque controversia che dovesse insorgesse in ordine alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente Statuto e che abbia ad oggetto diritti disponibili, sarà deferita ad un Arbitro rituale nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova entro trenta giorni dalla notifica della domanda

di arbitrato.

L'Arbitro così nominato deciderà secondo diritto, senza formalità di procedura, fatto salvo il rispetto del principio del contraddittorio, e sarà competente a decidere anche in ordine alle spese di arbitrato e di difesa.

Il lodo sarà impugnabile anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

La sede dell'arbitrato è fissata in Arenzano.

Art. 24 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.